

UNA DECISIONE CHE SUSCITA PERPLESSITÀ

05 marzo 2015 ore 06:00

Rifinanziamento debiti pregressi: la Cassazione nega l'imposizione sostitutiva

di **Fabio Ghiselli** - Dottore Commercialista e Revisore legale, Vice Presidente del CTF ANDAF

La Corte di Cassazione ha negato l'applicazione dell'imposta sostitutiva - in luogo delle più onerose imposte ipotecarie, di bollo e registro - a un atto di costituzione di ipoteca relativa a un finanziamento a medio/lungo termine concesso da un istituto di credito, destinato a consentire i "rimborsi dei finanziamenti a breve termine" già erogati in anni precedenti. La decisione della Suprema Corte appare fortemente criticabile sotto diversi profili e ci spinge a ritenere che la complessità dei fatti sottoposti a verifica e a giudizio richiede un'adeguata specializzazione del collegio giudicante ad ogni livello, compreso il giudizio di cassazione.

Con la [sentenza n. 695 depositata il 16 gennaio 2015](#), la Corte di Cassazione ha negato l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, D.P.R. n. 601/1973, in luogo delle più onerose imposte ipotecarie, di bollo e registro, a un **atto di costituzione di ipoteca** relativa a un **finanziamento a medio/lungo termine** concesso da un istituto di credito, destinato a consentire i "rimborsi dei finanziamenti a breve termine" già erogati in anni precedenti.

Sentenza che conferma l'orientamento della CTR Lombardia, sez. XXVII, manifestato nella sentenza n. 119 del 5 novembre 2009.

Dalla lettura dei fatti di causa riportati in entrambe le sentenze, appare in tutta evidenza che l'operazione esaminata consisteva nella **concessione di un finanziamento**, con materiale erogazione del denaro, all'unico fine di rimborsare precedenti finanziamenti a breve termine, e non di una operazione volta semplicemente a dilazionare i tempi dei rimborsi di debiti già scaduti, o a modificare altre clausole di contratti di finanziamento già esclusi dall'imposizione sostitutiva. La sentenza della Suprema Corte, così come quella della CTR di Milano, appare **fortemente criticabile** sotto diversi profili.

In primo luogo perché la Corte si sostituisce al legislatore nella definizione della *ratio legis* dell'art. 15, D.P.R. n. 601/1973, che sarebbe quella di agevolare le operazioni di finanziamento che "si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, [...], da impiegare in investimenti produttivi" (rifacendosi alle precedenti sentenza n. 4611 del 2 marzo 2002, e n. 9930 del 16 aprile 2008). Tale presunzione si risolve in una posizione completamente avulsa dal dettato normativo che si sarebbe evitata se prima della ricerca della *ratio* i giudici avessero interpretato il testo di legge attribuendo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, preleggi al c.c.).

L'art. 15 prevede, infatti, **due condizioni** per l'**accesso al regime sostitutivo**: quella "**soggettiva**" riferita al soggetto erogante (che deve essere un'azienda o istituto di credito, ovvero la Cassa depositi e prestiti, o un ente, istituto, fondo o cassa previdenziale, per determinate operazioni), e quella "**oggettiva**" riguardante la durata contrattuale del finanziamento che deve essere superiore a 18 mesi (tranne ipotesi particolari).

Quindi, è di tutta evidenza che il legislatore non ha voluto imporre **alcuna limitazione all'impiego del finanziamento** ottenuto. Senza considerare che se avesse voluto farlo avrebbe necessariamente dovuto esplicitare anche cosa doveva intendersi per "investimento produttivo", espressione dai confini molto ampi.

Quanto al concetto di "finanziamento", ci si può riferire a quello dato dalla Cassazione nella

sentenza n. 2396 del 22 marzo 1990, secondo cui si deve intendere nel suo senso proprio ed ampio, come “provista di disponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere denaro in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tali sensi assunto dall’istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine previsto contrattualmente”. Deve escludersi, quindi, la mera assunzione del suo significato letterale di mutuo o prestito bancario.

In secondo luogo, i giudici di legittimità (ma anche quelli di merito) confondono una operazione di rifinanziamento effettiva del debito con una **rinegoziazione dei termini e condizioni** di rientro di un **finanziamento già concesso**. Sarebbe bastato riprendere, ad esempio, la sentenza n. 4970 del 2002, nella quale viene colta la differenza tra le diverse operazioni.

Indipendentemente dalle ragioni che hanno portato a un errore del genere, non si può non sottolinearne l’assoluta **gravità**.

In terzo luogo, la decisione appare una riproposizione di una teoria (errata in diritto, come già detto) già cassata dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere del 6 settembre 1999, prot. 84531, dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 2403 del 27 aprile 2001 e, da ultimo dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 121E del 13 dicembre 2011. In quest’ultimo documento, emanato perché “le affermazioni della Corte hanno ingenerato **dubbi interpretativi**” sulla portata e sulla *ratio* della norma, l’Agenzia afferma esplicitamente che “dall’esame di tale disposizione non appare assumere rilievo, in linea generale, la circostanza che il finanziamento debba essere destinato a finalità specifiche. Il legislatore fiscale non ha, infatti, inteso specificare l’effettivo utilizzo cui devono essere destinate le somme messe a disposizione dall’istituto erogante. La *ratio* sottesa al regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può essere, infatti, individuata nella esigenza di favorire l’accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie”.

A maggiore specificazione di quanto osservato e al fine di chiarire in modo “definitivo” la questione, l’Agenzia ha stabilito che “**rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva** in commento anche i **finanziamenti** contratti al fine di **estinguere precedenti esposizioni** debitorie”.

Ovviamente, tale ultimo rilievo critico non è certo indotto dalla mancata uniformità dei giudici all’interpretazione dell’amministrazione finanziaria (che non si può dire sia né pro contribuente né pro fisco, ma semplicemente *secundum ius*), perché siamo tutti consapevoli e rispettosi dell’indipendenza della magistratura garantita dalla Carta costituzionale, bensì dal contenuto stesso delle affermazioni ermeneutiche (per non parlare della qualità dell’indagine dei documenti di prova).

Questo è solo l’ultimo dei casi che ci hanno spinto a ritenere che la complessità dei fatti sottoposti a verifica e al giudizio, delle procedure di accertamento e riscossione, richiedono una **adeguata specializzazione del collegio giudicante** ad ogni livello, compreso il giudizio di cassazione. In particolare per questo, non potranno essere ulteriormente tollerati né lo **sconfinamento** dei giudici **nella funzione legislativa**, riservata al Governo e al Parlamento e garantita, a tutela del cittadino-contribuente, dall’art. 23 Cost., né situazioni come quella che è stata recentemente oggetto di una interrogazione parlamentare che ha chiesto ragione del fatto che lo stesso collegio di giudici della Suprema Corte ha deciso, nella stessa giornata e sul medesimo argomento, in modo **diametralmente opposto**” (Proposte per una politica fiscale più equa, una riforma della giustizia e uno Statuto del contribuente europeo, in *Corr. Trib.* n. 23/2014).

Credo che sia giunto il momento per un intervento legislativo in questa direzione, e l’occasione c’è: è data dal principio contenuto nell’art. 10 della **legge delega fiscale** n. 23/2014.

Copyright © - Riproduzione riservata

